

TRIBUNALE DI VICENZA; ordinanza 22.3.2012; Estensore G.E. LIMITONE.

**Esecuzione forzata – Precetto – Termine per la notificazione del pignoramento – Perenzione - Dies a quo – Perfezionamento della notificazione mediante ricezione – Sospensione feriale dei termini – Applicabilità.**

*Il dies a quo per la notificazione del pignoramento ai fini di evitare la perenzione del precetto si calcola dal giorno della ricezione della notificazione del precetto da parte del destinatario.*

*Al termine di perenzione ex art. 481 c.p.c. si applica la sospensione feriale dei termini, in quanto il pignoramento che deve essere compiuto per evitarla costituisce attività processuale, quale primo atto dell'esecuzione forzata.*

Proc. n. 705/2011 R.G. Es.Imm.

Il G.E., sciogliendo la riserva, sull'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore esecutato nei confronti degli esecutanti per intervenuta perenzione del precetto, essendo quest'ultimo stato notificato il 19.07.2011 (data consegna all'Ufficiale Giudiziario) od il 22.7.2011 (data della sua ricezione da parte dei destinatari), e poiché l'atto di pignoramento è stato notificato il 20.10.2011 (data della richiesta sempre all'Ufficiale Giudiziario); rilevato che le parti hanno impostato i loro assunti sulla individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine di 90 gg. previsto dall'art. 481 c.c., secondo il quale "Il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione", per cui se valesse la consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario (19.7.2011) il termine di 90 gg. sarebbe decorso al 17.10.2011, se invece valesse la ricezione da parte del destinatario della notifica del precetto, il termine di perenzione non sarebbe decorso fino al 20.10.2011, quindi la notificazione del pignoramento sarebbe ancora tempestiva; ritenuto che la questione rimanga assorbita

dall'applicabilità al predetto termine della sospensione feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969, in quanto "nell'espressione cause civili relative ai procedimenti di opposizione all'esecuzione - per le quali, ai sensi dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario richiamato dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale - sono ricomprese sia quelle di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., che quelle di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 dello stesso codice. Ne restano invece esclusi i procedimenti esecutivi ed i relativi termini, quale il termine di efficacia del pignoramento, previsto dall'art. 497 cod. proc. civ., rispetto ai quali si applica la sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della richiamata legge n. 742 del 1969" (Cass. 29 luglio 1986 n. 4841, Foro it. 1987, I, 498), dovendosi trarre dalla massima, che: a) ai procedimenti esecutivi ed ai relativi termini si applica la sospensione feriale dei termini; b) l'esecuzione forzata si inizia con il pignoramento, ai sensi dell'art. 491 c.p.c.; c) il pignoramento è già, quindi, un atto del procedimento implicante attività processuale, come tale soggetta alla sospensione feriale; ritenuto, quindi, che il termine di 90 gg., alla data del 20.10.2011, non sia ancora scaduto, sia che il dies a quo vada individuato nel 19.7.2011, sia che si tratti del 22.7.2011; ritenuto, ad abundantiam, che il dies a quo di cui si discorre vada individuato nel perfezionamento della notificazione, che avviene oggettivamente con la fine del relativo procedimento mediante ricezione da parte del suo destinatario (cfr. Cass. 20 aprile 2010 n. 9329; Cass. 21 maggio 2007 n. 11783); ritenuta quindi comunque infondata l'opposizione;

P.Q.M.

visti gli art. 617, 618 c.p.c.;  
rigetta l'istanza di sospensione;  
fissa il termine di 60 gg. per l'inizio del giudizio di merito.  
 Riservata la fissazione della prima udienza ex art. 567 c.p.c. dopo il deposito dell'istanza di vendita.  
 Si comunichi.  
 Vicenza, 21.3.2012.  
 Il G.E.